



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

N. 32 DEL 10 Settembre 2013

### OGGETTO:

INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE N. 6 DEL 15.02.2010 IN MERITO ALLA DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL RISPETTO DELLA TEMPESTIVITA' NEI PAGAMENTI DA PARTE DELL'ENTE

L'anno 2013, il giorno dieci del mese di Settembre alle ore 09:00, convocata con appositi avvisi, si è riunita nella sala del Comune di Correggio la Giunta dell'Unione Comuni Pianura Reggiana.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

1. BARALDI PAOLA	Presidente	S
2. BELLELLI FABRIZIO	Vice Presidente	S
3. IOTTI MARZIO	Assessore	S
4. PARMIGGIANI LUCA	Assessore	S
5. SCALTRITI VANNA	Assessore	S
6. ZURLINI ORESTE	Assessore	S

Presenti: 6

Assenti giustificati: 0

Assiste il VICESEGRETARIO Dott.ssa NALDI DALIA.

La Sig.ra BARALDI PAOLA, nella sua qualità di Presidente dell'Unione, assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.



Unione Comuni Pianura Reggiana

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE N. 32 DEL 10/09/2013**

INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE N. 6 DEL 15.02.2010 IN MERITO ALLA DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL RISPETTO DELLA TEMPESTIVITA' NEI PAGAMENTI DA PARTE DELL'ENTE

### LA GIUNTA DELL'UNIONE

PREMESSO che:

- il D.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 102/2009, all'art. 9 prevede una disciplina tesa a garantire la tempestività dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni a favore delle imprese, così come disposto dalla disciplina comunitaria in materia di lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali;
- il D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002, di attuazione della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio DIR 2000/35/CE del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, prevede il termine normale di trenta giorni per il pagamento delle transazioni commerciali, oltre il quale si applicano gli interessi moratori;
- il D. Lgs. n. 192 del 9 novembre 2012, all'art. 1 modifica il D. Lgs. n. 231/2002 e prevede per le transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013, quanto segue:

*"Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. (...) ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini:*

*(a) Trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazioni o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;*

*(b) Trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;*

*(c) Trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data;*

*(d) Trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente prevista dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento delle conformità delle merci o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca successiva a tale data.*

*(...)*

*Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito."*

- lo stesso decreto legislativo n. 192/2012 prevede che il saggio di interesse da applicare sulle somme non pagate venga calcolato a partire dal tasso applicato dalla BCE con una maggiorazione di 8 punti percentuali;



DATO ATTO che questo Ente con propria deliberazione n. 6 del 10.02.2010 ha adottato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 le misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti dell'Ente;

RITENUTO pertanto opportuno modificare e/o integrare le misure già adottate alla luce di quanto in particolare previsto dal D. Lgs. n. 192/2012;

VISTO il Regolamento di contabilità, in relazione a quanto prevede in merito alle fasi della spesa;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla propria competenza nell'adozione del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile preventivamente espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dal Direttore Generale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e con le forme di legge

#### D E L I B E R A

- 1) DI DARE ATTO e RITENERE che la premessa narrativa forma parte sostanziale ed integrante del presente deliberato;
- 2) DI APPROVARE le misure organizzative, alle quali dovranno attenersi i servizi nella fase di impegno liquidazione e pagamento di somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti tenuto conto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002, di attuazione della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio DIR 2000/35/CE del 29 giugno 2000, così come modificato dall'altro D. Lgs. n. 192/2012, che vengono allegate (così come modificate e/o integrate rispetto a quanto previsto con propria precedente deliberazione n. 6 del 10.02.2010) al presente provvedimento per formarne parte sostanziale ed integrante;
- 3) DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai Responsabili di Servizio al fine di dare immediata attuazione alle suddette misure organizzative;
- 4) DI DISPORRE la pubblicazione delle misure approvate, così come risultanti dall'allegato del presente atto, sul sito web dell'Unione Comuni Pianura Reggiana, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;

SUCCESSIVAMENTE, con separata apposita votazione dall'esito unanime

#### LA GIUNTA DELL'UNIONE

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



## **MISURE ORGANIZZATIVE ATTE A GARANTIRE IL TEMPESTIVO PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE PER SOMMINISTRAZIONI FORNITURE E APPALTI**

Al fine di evitare ritardi nei pagamenti, anche alla luce della recente evoluzione normativa (D.Lgs. n. 192/2012, in tema di tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni) è necessario adottare le seguenti modalità organizzative:

- 1) Prima della procedura di individuazione del contraente il responsabile del procedimento deve richiedere il CIG o il CUP, nei casi e nei modi previsti dalla normativa, quindi indicarlo nella determinazione a contrarre, nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata; successivamente all'individuazione del contraente, si dovrà procedere alla richiesta delle coordinate IBAN del conto dedicato ai fini dell'emissione dei relativi mandati di pagamento per l'esecuzione dei bonifici;
- 2) I Dirigenti devono trasmettere con congruo anticipo le determinazioni di impegno di spesa al Dirigente del Settore Finanziario;
- 3) Prima dell'assunzione di atti che comportino impegni di spesa, il Dirigente competente deve accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica, previa verifica del programma dei flussi di cassa;
- 4) Il Dirigente del Settore Finanziario dovrà verificare la compatibilità dei pagamenti con le regole di finanza pubblica, accertando di volta in volta l'andamento dei flussi di cassa in entrata ed uscita;
- 5) Il termine massimo, da concordare con i terzi nell'ordine o nel contratto, entro il quale devono essere effettuati i pagamenti è fissato in 30 giorni dalla data di conclusione delle verifiche previste per legge sul titolo di pagamento (provvedimento di liquidazione tecnica art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000).  
È possibile pattuire, purché in modo espresso e per iscritto, un termine per il pagamento superiore a 30 giorni (comunque non superiore a 60) quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.  
Le fatture o i documenti contabili equipollenti devono essere registrati tempestivamente, in caso contrario come data di ricevimento si intende la data di emissione degli stessi. Eventuali irregolarità riscontrate nei documenti contabili devono essere contestate formalmente ai fornitori al fine di sospendere la decorrenza dei termini di pagamento. I Dirigenti possono concordare con i terzi termini inferiori di pagamento, previo confronto con il Dirigente del Settore Finanziario;
- 6) I Dirigenti e/o Responsabili devono trasmettere gli atti di liquidazione al Servizio Finanziario, debitamente firmati e completi di tutti gli allegati, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici necessari al servizio finanziario per emettere i mandati di pagamento;



7) I Dirigenti devono acquisire, secondo la normativa vigente, il DURC in corso di validità e con esito regolare attestandone l'avvenuta acquisizione nel provvedimento di liquidazione;

8) Prima di procedere alla liquidazione degli incarichi o di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241/90 di importo superiore a mille euro è necessario che i Dirigenti pubblichino gli stessi sul sito web dell'ente;

9) Prima di emettere regolare mandato di pagamento, il Dirigente del Settore Finanziario deve procedere al controllo presso gli agenti della riscossione di eventuali utenti morosi per i pagamenti superiori a € 10.000,00;

Sono inoltre necessari i seguenti controlli:

1) Verificare la compatibilità degli impegni di spesa da assumere con lo stanziamento di bilancio: le spese possono essere effettuate solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente capitolo. Il Dirigente, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica, ove previsto, anche per fax o via e-mail, al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura dovrà contenere gli estremi della comunicazione.

2) Prima di attivare procedure di gara ed altri atti che comportino assunzioni di spese verificare, in collaborazione con il Servizio Finanziario, che al momento in cui si dovrà procedere al conseguente pagamento, lo stesso possa avvenire nel rispetto delle regole della finanza pubblica.

3) Verificare l'accertamento e l'incasso di eventuali flussi di cassa correlati.



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to BARALDI PAOLA

IL VICESEGRETARIO  
F.to Dott.ssa NALDI DALIA

---